

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



*Seuf.*

*36*

**Corte d'Appello di Roma**

SEZIONE 03

R.G: 2993/2013

All'udienza collegiale del giorno 25/03/2014 ore 11:00

PRESIDENTE Dr. TIRELLI FRANCESCO  
Giudice/Consigliere Dr. VERDE EDVIGE *Verde*  
Giudice/Consigliere Dr. STERLICCHIO ANTONELLA MIRYAM

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale	INGLESE PIERANGELO Avv. MAINETTI FRANCESCO Avv. FENOGLIO ANDREA
Convenuto principale	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E Avv. BAFILE GIOVANNI
Convenuto (altro)	TAURONE LUIGINO Avv.
Convenuto (altro)	BERNABEI SERGIO Avv.

*L'Avv. Nicolais, emince e depone  
atto di citazione e Taurone e Bernabei  
e relative cartoline di ricevimento.*

La Corte invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti discutono ripartendosi in ..... e alla comparsa di risposta,

La Corte decide con ..... c.p.c. di cui da lettura

Integrale a fine udienza.  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Luciana Cascio

*dele aut. 15*  
IL PRESIDENTE  
*dele aut. 15*  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Luciana Cascio



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
Sezione Terza Civile

composta dai seguenti magistrati:

Francesco Tirelli

Anna Battisti

Antonella Miryam Sterlicchio

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

pronuncia la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta  
al n.2993 R.G. Cont. anno 2013

TRA

le parti di cui al verbale che precede, sull'appello avverso sentenza del  
Tribunale di Roma, n. 22411/2012.

FATTO E DIRITTO

Inglese Pierangelo impugna la sentenza di cui in epigrafe che si riporta di  
seguito:

IL CASO.it

1  
fus

Con atto di citazione ritualmente notificato, Pierangelo Inglese conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Soc. Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa ed il Sig. Luigino Taurone, rispettivamente società assicuratrice, proprietario e conducente dell'autovettura BMW 316 Tg AC 952 TA, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità del predetto veicolo, nella determinazione del sinistro verificatosi il 18-6-2003, alle ore 1,30 circa, allorché l'attore veniva investito sulle strisce pedonali poste all'altezza di un impianto semaforico, lampeggiante attesa l'ora notturna, in Via Labicana, in prossimità di piazza del Colosseo, veniva, quindi, sbalzato in aria, impattava contro il parabrezza dell'autovettura, cadendo poi sull'asfalto, riportando danni fisici tali da essere trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni.

Parte attrice, dava atto dell'intervenuto pagamento, da parte della Compagnia assicuratrice, di € 85.000,00, in data 24/1/07, somma che veniva accettata a titolo di acconto, e chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, derivati e derivandi dall'evento per cui è causa, pari ad euro 500.000, ovvero alla misura minore o maggiore come di giustizia, detratto l'importo già corrisposto, con vittoria delle spese di lite.

Benché ritualmente citato non si costituiva il convenuto Luigino Taurone e ne veniva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva la Soc. Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, contestando la domanda attorea, nel quantum, ritenendo la congruità della somma già pagata nel gennaio 2007 di € 85.000,00, chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato estinto, per effetto del pagamento della detta somma, ogni e qualsiasi diritto dallo stesso azionato o azionabile in relazione all'evento per cui è causa.

Chiedeva, altresì, che, tenuto conto della esaustività della detta somma e della pronunziata condanna del condebitore solidale Taurone, ad opera giudice penale, al pagamento dell'ulteriore

importo di euro 15.000, pure a favore dell'attore, quest'ultimo fosse condannato a restituire alla società di assicurazioni l'eccedenza tra il totale di quanto corrisposto dalla stessa compagnia e quanto dovuto dal condebitore solidale da un lato e quanto risulterà effettivamente dovuto dall'altra, con vittoria delle spese di lite.

La causa istruita, quindi, con la produzione dei documenti e la CTU medico - legale, veniva infine, tenuta in decisione all'udienza del 12/6/2012, sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle difese scritte.

Passando all'esame del merito deve rilevarsi, in primo luogo, che la Compagnia convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro, residuando quindi contestazione solo sul quantum debeatur, con riguardo al danno biologico, non patrimoniale è patrimoniale richiesto dall'attore nel presente giudizio.

Ciò posto, quanto all'entità del danno biologico nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica.

Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.

Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.

Il CTU ha in particolare accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti del Pronto Soccorso, degli esami diagnostici e delle successive visite effettuate, che a seguito del sinistro per cui è causa la parte attrice Inglese ha riportato: "*frattura scomposta pluriframmentaria di gamba destra. Frattura testa perone di sinistra. Frattura completa soma di L1. Frattura sacro-coccige*" e che allo stato attuale il periziando presenta esiti del traumatismo rappresentati da: "*deficit antalgico dell'arto inferiore destro ad esito di frattura scomposta.. del III prossimale e del III medio della tibia e del perone, trattate chirurgicamente; - deficit antalgico dell'arto inferiore sinistro ad esito di frattura della testa del perone; deficit antalgico del rachide dorso-lombare ad esito di frattura completa pluriframmentaria soma di L1 ..- Attendibili sacrococcigodinie ad esito di frattura del sacro-coccige*".

Il CTU ha, quindi, determinato l'inabilità temporanea assoluta in giorni 95, l'incapacità temporanea relativa al 50% in giorni 50 ed ha ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati

nella misura del 22% , comprensivo anche del danno fisiognomico ( cfr punto 6 ) pag. 12 rel . per. ).

Pertanto , quanto al danno biologico , inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata , in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione , si ritiene di dover liquidare , in via necessariamente equitativa , ritenuto tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il ricorrente aveva 37 anni , l'importo di € 53.173,49 , applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale .

Non ignora il sottoscritto istruttore il recente orientamento della Suprema Corte secondo la quale : " *la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto*" ( cfr Cass. sezione III civile, n. 12408/2011 ).

Ferma restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere *"l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento"* e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una *"operazione di natura sostanzialmente ricognitiva"*, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.

Quanto all'invalidità temporanea, assoluta e relativa si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di € 9.813,5 e di € 2.582,5 , per un totale di € 65.569,49 .

Tale somma deve essere aumentata sino ad Euro 92.000,00 , al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo): è infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di

risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Si ritiene, quindi, equo maggiorare il danno biologico complessivo, nella misura sopra indicata, tenuto conto che il danno morale è incontestabilmente dovuto alla danneggiata ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (integrando il fatto in esame una fattispecie di reato e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, e nella specie del diritto alla salute). Deve essere inoltre riconosciuto il danno patrimoniale subito per le spese mediche, che il CtU ha valutato come congrue e che sono state documentate per l'importo di euro 2.319,89 per cui il danno complessivo risarcibile è pari ad Euro 92.000,00 per il danno non patrimoniale ai valori attuali, € 2.319,89 per danno patrimoniale per spese mediche, nonché ulteriori € 1.291,00, a titolo di danno patrimoniale, atteso il decremento dello stipendio nel 2003, rispetto allo stipendio del 2002, così come documentato da parte attrice e non contestato dalla controparte.

Viceversa nulla deve essere riconosciuto titolo di incapacità lavorativa specifica, esclusa dal CTU (".. I suddetti postumi permanenti contento una prosecuzione normale del lavoro precedentemente svolto dal periziando.."), mentre l'incidenza sulla cenestesi lavorativa deve ritenersi ricompresa nel danno morale come sopra liquidato.

Orbene atteso che la Compagnia ha già corrisposto, per i danni subiti da parte attrice, l'importo di € 85.000, in data 24/1/2007, somma che, rivalutata all'attualità, è pari a circa € 96.000, ne consegue che nessun importo ulteriore è dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Con riguardo, poi, alla domanda di restituzione dell'eccedenza tra il totale di quanto corrisposto dalla stessa compagnia e quanto dovuto dal condebitore solidale da un lato e quanto risultante effettivamente dovuto dall'altra, deve rilevarsi che è pacifico e non contestato che il convenuto contumace Taurone non ha mai provveduto a versare la somma di € 15.000,00 e che tale somma

5  
F. S.

, dovuta a titolo di provvisoria , all'esito del giudizio penale , non è certamente più dovuta all'esito del presente giudizio civile che ha riconosciuto , come completamente soddisfacente l'importo a suo tempo corrisposto dalla Compagnia . Da ciò discende che detta domanda riconvenzionale deve essere rigettata .

Atteso l'esito della lite e la circostanza che la Compagnia aveva già risarcito il danno prima della instaurazione del presente giudizio le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell'attore ed a favore della convenuta Compagnia. Parimenti la spesa della Ctu deve essere posta definitivamente a carico della parte attrice .

IL CASO.it  
PQM  
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) rigetta la domanda attorea ;

3) condanna Pierangelo Inglese al pagamento, a favore di Soc. Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa delle spese del giudizio ,che liquida in complessive Euro 6.000,00 per onorari,oltre Iva e Cpa come per legge;

3) pone definitivamente le spese di Ctu a carico della parte attrice Pierangelo Inglese.

4) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta Soc. Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa.

Così deciso in Roma in data 29/10/2012  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
TRAVARSA ROMA

La compagnia di assicurazione appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. Taurone Luigino e Bernabei Sergio hanno optato per la contumacia. All'udienza del 25.3.2014, invitate le parti alla discussione, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

L'appello è fondato.

L'impugnazione dell'Inglese si riferisce al quantum liquidato dal Tribunale sotto l'unico profilo della mancata applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Ritiene questa Corte di dover dare applicazione al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito."* (Cass.12408 del 2011)

Sicché, fatta applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2013, la sentenza gravata va riformata nel senso che spettano all'Inglese la somma di euro 84.060,00 a titolo d'invalidità permanente, euro 9.120,00 per invalidità temporanea totale ed euro 2.400,00 per invalidità temporanea parziale e, pertanto, detratto quanto già versato dalla compagnia di assicurazione pari all'importo rivalutato dal Tribunale in euro 96.000,00, spetta in definitiva all'appellante l'importo di euro 3.190,00.

Va, però, escluso il danno morale in quanto già liquidato dalle applicate Tabelle.

Sono inoltre dovuti, come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza 1712/1995, a titolo di lucro cessante, gli

interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno dalla data del sinistro al saldo sul suddetto importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno fino all'attualità.

Le spese di lite, tenuto conto del comportamento della compagnia di assicurazioni che ha liquidato il sinistro quasi totalmente prima dell'introduzione della domanda e delle ragioni di accoglimento dell'appello, possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria stanza, eccezione e deduzione respinta;

in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado;

condanna le parti appellate al pagamento, in favore dell'appellante dell'importo ulteriore di euro 3.190,00, oltre al lucro cessante come sopra determinato e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Compensa le spese di lite del grado.

Il Consigliere Estensore

*Luca Sciacca*

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Luciana Casciardi

Il Presidente

*Luca Sciacca*

*Luca Sciacca*

125 MAR. 2014

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Luciana Casciardi

IL CASO.it